



Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Augusta

ORDINANZA N°30/2013

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Augusta:

- VISTA l'istanza in data 31/10/2012 e successiva integrazione in data 28/12/2012, con la quale la Società Augustea Imprese Marittime di Salvataggi S.p.A., concessionaria del servizio di rimorchio e assistenza nel Porto e rada di Augusta, ha richiesto la verifica biennale per la determinazione delle tariffe relative al servizio in parola;
- VISTO l'art. 101 comma 3° del Codice della Navigazione, con il quale viene conferito al Capo del Compartimento Marittimo il potere di determinare le tariffe del servizio di rimorchio;
- VISTA la Circolare Ministeriale DEM3/1589 in data 17/06/2003 con la quale vengono dettati i criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale in forza dell'art.14 comma 1bis della legge 28 gennaio 1994 n° 84;
- VISTO la circolare n. DEM3/1421 in data 07.05.2004 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato le direttive per l'individuazione del broker di cui al precitato dispaccio n. DEM3/1589;
- VISTA la Circolare Ministeriale DEM3/3801 in data 29/12/2004 riportante il valore dei rimorchiatori da assumere a calcolo per lo sviluppo della formula tariffaria, determinato ai sensi della circolare ministeriale prot. DEM3/1421 del 7 maggio 2004 sopra citata;
- VISTA la Circolare Ministeriale MINFTRA/DINFR/7069 in data 14/06/2006 con la quale vengono dettati chiarimenti interpretativi, modifiche e/o integrazioni alla circolare ministeriale prot. DEM3/1589 del 17 giugno 2003;
- VISTA la Circolare Ministeriale M_TRA/DINFR/7884 in data 10/07/2008 con la quale vengono apportate ulteriori modifiche e/o integrazioni alla circolare ministeriale prot. DEM3/1589 del 17 giugno 2003;
- VISTE le circolari n. M_TRA/DINFR/7884 e M_TRA/PORTI/11528 rispettivamente in data 10.07.2008 e 21.10.2008 con le quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato ulteriori direttive a modifica/integrazione delle disposizioni già impartite con la precitata circolare n. DEM3/1589;
- VISTA la circolare n. M_TRA/PORTI/13188 in data 02/12/2008 avente per oggetto "servizio di rimorchio portuale: modalità di ammortamento di rimorchiatori nuovi e usati."
- VISTA la circolare n. M_TRA/PORTI/14962 in data 20/11/2012 avente per oggetto "servizio di rimorchio portuale: modalità per il recupero posticipato e scaglionato"

degli importi in cifra di cui alla circolare ministeriale prot.6317 del 12 maggio 2010”;

VISTA la nota in data 24/01/2013 e successiva integrazione in data 01/03/2013 con la quale la Confitarma ha espresso parere favorevole ad un incremento tariffario pari al 1,32%;

VISTA la nota prot. n.1736/13 in data 01/03/2013 con la quale l'Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori ha espresso parere favorevole ad un incremento tariffario pari al 1,32%;

VISTA la nota prot. n.98/MR in data 18/02/2013 con la quale la Fedarlinea ha espresso parere favorevole ad un incremento tariffario pari al 1,06%;

VISTA la nota prot. n.063–MP/am in data 14/02/2013 e successiva integrazione prot. n. 076–MP/am in data 04/03/2013, con la quale la Federagenti ha espresso parere favorevole ad un incremento tariffario pari al 1,32%;

VISTA la nota prot.n.2202/tec in data 27/03/2013 con la quale l'Autorità Portuale di Augusta ha espresso parere favorevole;

RITENUTO necessario, a completamento dell'istruttoria prevista, procedere all'emanazione di una nuova Ordinanza per l'attuazione delle nuove tariffe di rimorchio, applicando l'incremento tariffario pari al 1,32% rispetto a quanto stabilito dall'Ordinanza n. 07/11 del 24/01/2011;

ORDINA

Articolo 1

(Tariffe ed ambito di applicazione)

Con decorrenza dalle ore 00:01 del giorno 01/04/2013 sono approvate e rese esecutive le seguenti tariffe per il servizio di rimorchio nel Porto di Augusta:

a) Prestazioni ambito Porto Megarese

Tariffa base per il servizio di rimorchio ed assistenza alle navi nel Porto Megarese di Augusta per ogni rimorchiatore impiegato:

<i>per navi fino a</i>			1.500	G.T.	€	563,34
<i>per navi</i>	da	1.501	a	2.500	G.T.	€ 695,75
<i>per navi</i>	da	2.501	a	4.000	G.T.	€ 827,00
<i>per navi</i>	da	4.001	a	7.000	G.T.	€ 1.041,89
<i>per navi</i>	da	7.001	a	10.000	G.T.	€ 1.530,88
<i>per navi</i>	da	10.001	a	15.000	G.T.	€ 1.821,27
<i>per navi</i>	da	15.001	a	20.000	G.T.	€ 2.241,74
<i>per navi</i>	da	20.001	a	25.000	G.T.	€ 2.385,76
<i>per navi</i>	da	25.001	a	30.000	G.T.	€ 2.457,78
<i>per navi</i>	da	30.001	a	50.000	G.T.	€ 3.517,09
<i>da GT 50.00 in poi e per ogni 1.000 GT o frazione</i>					€	57,37

b) Prestazioni seno del Priolo o Fuori Diga

Tariffa base per il servizio di rimorchio ed assistenza alle navi che effettuano operazioni al pontile Polimeri Europa ubicato nel Seno del Priolo per ogni rimorchiatore impiegato:

<i>per navi fino a</i>			1.500	G.T.	€	787,51
<i>per navi</i>	da	1.501	a	2.500	G.T.	€ 972,19
<i>per navi</i>	da	2.501	a	4.000	G.T.	€ 1.159,20
<i>per navi</i>	da	4.001	a	7.000	G.T.	€ 1.458,87
<i>per navi</i>	da	7.001	a	10.000	G.T.	€ 2.141,85
<i>per navi</i>	da	10.001	a	15.000	G.T.	€ 2.549,53
<i>per navi</i>	da	15.001	a	20.000	G.T.	€ 3.139,59
<i>per navi</i>	da	20.001	a	25.000	G.T.	€ 3.340,53
<i>per navi</i>	da	25.001	a	30.000	G.T.	€ 3.440,42
<i>per navi</i>	da	30.001	a	50.000	G.T.	€ 4.924,85
<i>da GT 50.00 in poi e per ogni 1.000 GT o frazione</i>						€ 80,31

- La prestazione di rimorchio ha inizio nel momento di incoccio del cavo da parte di un rimorchiatore giunto sottobordo alla nave in manovra e tale inizio deve intendersi valido anche per tutti gli altri rimorchiatori richiesti, pronti all'impiego e termina nel momento in cui i singoli rimorchiatori vengono lasciati liberi dal comando della nave.
- Restano, comunque, salvi ed impregiudicati i diritti derivanti al concessionario del servizio di rimorchio dagli artt. 70, 106 e 491 del Codice della Navigazione.

Articolo 2

(Agevolazione tariffaria per navi militari)

Le tariffe di cui al precedente articolo uno sono ridotte del 50% per i servizi resi a navi militari italiane per le quali il dislocamento si considera ragguagliato alla stazza nel rapporto di 5/3.

Articolo 3

(Maggiorazioni della tariffa base per prestazioni particolari)

Per i servizi resi a navi che non siano in grado di impiegare il proprio sistema di propulsione, la tariffa base sarà maggiorata del 9%.

Articolo 4

(Tariffa base per prestazioni varie)

Per i sottoelencati servizi sono previste le seguenti tariffe relative ad ogni ora o frazione di ora superiore ai trenta minuti per ciascun rimorchiatore impiegato:

Fornitura vapore	€ 398,40
Fornitura energia elettrica	€ 398,40
Pompaggio acqua	€ 242,75
Assistenza senza cavo al gancio a navi cisterna ordinata dall'Autorità Marittima	€ 242,75

Articolo 5
(Attesa sotto bordo)

Qualora il rimorchiatore giunto sotto bordo a seguito di richiesta venga trattenuto in attesa del successivo impiego, verrà corrisposto un compenso di € 153,32 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti rispetto all'inizio della prestazione.

Articolo 6
(Mancato impiego)

Per il rimorchiatore richiesto giunto sotto bordo e non impiegato, oppure ordinato ma non disdetto entro le ore 17,00 dello stesso giorno, verrà corrisposto un compenso pari al 40% della tariffa base.

Articolo 7
(Altri servizi non contemplati nell'ordinanza)

Il compenso per qualunque altro servizio non contemplato dalla presente Ordinanza, compreso il rimorchio di galleggianti o strutture di tipo speciale, è direttamente concordato preventivamente dalle parti con l'intervento, se richiesto, dell'Autorità Marittima.

Articolo 8
(Riscossione dei compensi)

La riscossione dei compensi del servizio di rimorchio previsti dalle presenti tariffe avrà luogo su presentazione di apposita fattura che potrà, a richiesta di chi è tenuto al pagamento, essere sottoposta al visto di conformità della Capitaneria di Porto di Augusta. Alla fattura dovrà essere allegato il "buono" di prestazione resa, firmato dal comandante della nave, con la identificazione del numero e del nome dei rimorchiatori impiegati e degli orari di inizio e fine prestazione.

Articolo 9
(Maggiorazione per ritardato pagamento)

Le fatture inerenti i servizi prestati dai rimorchiatori devono essere saldate alla società concessionaria entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione se riguardanti navi estere ed entro 45(quarantacinque) giorni, sempre dalla data di emissione, se riguardanti navi nazionali.

Dopo tali termini la Società concessionaria applicherà sull'importo delle fatture una indennità di mora commisurata, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emissione della fattura.

Articolo 10
(Valore del "G.T." delle navi)

Ai fini dell'applicazione delle tariffe di cui all'art.1 e seguenti, il valore del "G.T." delle navi:

- a) è desunto dal "Certificato di Stazza Internazionale", rilasciato ai sensi della convenzione di Londra 1969 (Tonnage 69);
- b) per le unità sprovviste del certificato di cui alla lettera a), è pari al valore della stazza lorda (G.T.), come calcolato dal Registro Italiano Navale con la seguente formula: $G.T. = K1 \times V$ dove $V = 2,832 \text{ VLT}$ e $K1 = 0,2 + 0,002 \text{ Log. } V$ (VLT= volume lordo totale desumibile dal quadro dei calcoli della stazza nazionale). Qualora non fosse possibile applicare tale formula per mancanza di dati, si potrà fare riferimento alla formula elaborata nella Circolare IMO 653/94.

Articolo 11
(Abrogazione precedente ordinanza tariffaria)

L'Ordinanza n° 07/11 del 24/01/2011 è abrogata.

Augusta, lì 29/03/2013

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Raffaele MACAUDA

